

PACE FISCALE- 09 MAGGIO 2019 ORE 06:00

Sanatoria su misura per le liti fiscali pendenti delle associazioni sportive dilettantistiche

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM Jean Monnet

Chiarimenti a 360° sulla sanatoria delle liti pendenti inclusa nel pacchetto della pace fiscale: con la circolare n. 6/E del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha dissipato anche gli ultimi dubbi circa lo speciale regime di chiusura agevolata delle controversie riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. Dagli atti oggetto delle liti - riguardanti gli avvisi di accertamento in materia di IRES, IRAP e IVA - alle modalità di determinazione degli importi, si tratta di una sanatoria ad hoc, che pare non avere più segreti.

Con la [circolare n. 6/E del 1° aprile 2019](#) l'Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sulla **definizione agevolata delle liti pendenti**. Questa volta, però, i chiarimenti hanno interessato a tutto tondo anche la chiusura delle controversie tributarie tra Amministrazione finanziaria e **associazioni sportive dilettantistiche**.

Leggi anche [Chiusura liti: escluse le controversie su cartelle di pagamento, ruoli e avvisi di liquidazione](#)

In perfetta linea con il *favor* da sempre riservato allo **sport amatoriale** dall'ordinamento giuridico, con il decreto fiscale 2019 (art. 7, comma 2, lettera b, D.L. n. 119/2018) il Legislatore ha confermato il trend in parola. È stata, infatti, prevista una **forma ad hoc di definizione agevolata delle liti pendenti** per le associazioni e le società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e iscritte alla data del 31 dicembre 2017 nel registro del CONI che risulta **particolarmente vantaggiosa**, essendo gli importi per accedere alla definizione inferiori rispetto a quelli prescritti per l'ordinario regime di cui all'art. 6 del decreto.

Tuttavia, tale sanatoria aveva suscitato diverse perplessità quanto ad organi giurisdizionali competenti, atti oggetto delle liti pendenti e valore degli importi da versare ai fini della chiusura della controversia; aspetti, questi, tutti chiariti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 1° aprile.

Lite pendente in Cassazione

Il primo nodo sciolto attiene alla definizione delle liti fiscali di cui è parte un'associazione sportiva dilettantistica che sia **pendente in Cassazione**.

In effetti, il dato letterale dell'art. 7, comma 2, lettera b), riferendosi alle sole controversie instaurate dinanzi alle Commissioni tributarie, induceva ragionevolmente a ipotizzare l'**impossibilità** per le società ed associazioni sportive dilettantistiche di accedere alla definizione dei ricorsi pendenti in Cassazione.

Ora, invece, l'Agenzia ha fugato ogni dubbio: rispetto alle controversie pendenti dinanzi al giudice di Legittimità, le società ed associazioni predette sono comunque **ammesse alla definizione** della lite, sebbene secondo le forme "ordinarie" previste dall'art. 6 del decreto per qualsiasi altra categoria di contribuenti.

Quali sono gli atti definibili

Veniamo adesso agli **atti oggetto** delle liti definibili. Anche in questo caso torna in auge il **regime ordinario**.

L'Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono accedere alla sanatoria per esse appositamente studiata soltanto se la controversia ha ad oggetto avvisi di accertamento in materia di imposte **IRES, IRAP e IVA** e a condizione che nel periodo d'imposta attenzionato la società o l'associazione risulti iscritta nel registro del CONI.

Si tratta, invero, di una precisazione che l'Agenzia aveva già reso con il [provvedimento n. 301338 del 13 novembre 2018](#), ma con specifico riguardo alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche *ex art. 7, comma 2, lettera a)*. Questo significa che le liti concernenti tutti gli atti impositivi diversi da quelli sopra indicati rimangono definibili unicamente secondo le condizioni stabilite dall'art. 6.

L'Ufficio si è poi soffermato sulle **modalità di calcolo** dei **30.000 euro**, limite massimo, previsto dall'art. 7, comma 3 del decreto, per poter accedere alla definizione, ribadendo come tale soglia vada riferita alle sole IRES o IRAP. Di conseguenza, per le liti concernenti gli avvisi di accertamento che recuperano l'IVA, è possibile avvalersi della definizione *ex art. 7* anche per le somme eccedenti, diversamente sarà ammessa la sola definizione *ex art. 6*.

Come determinare gli importi da versare

Chiarita dunque l'**alternatività dei due regimi**, l'Agenzia si è soffermata sulla differente determinazione degli importi da versare nella definizione "ordinaria" e nella definizione *ex art. 7*.

Nel primo caso, bisognerà fare riferimento al valore della controversia di cui al comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 546/1992. Nel secondo, invece, sarà necessario versare non solo un importo commisurato al **valore della lite** (a seconda dei casi, del 40%, del 10% e del 50%), ma anche determinati importi commisurati agli **interessi** e alle **sanzioni** irrogate contestualmente (il 5% oppure il 10% delle sanzioni e degli interessi in contestazione).

Peraltro, a dispetto dell'espressione "sanzioni e interessi accertati" utilizzata dalla norma, la determinazione degli importi dovuti per la definizione agevolata andrà sempre effettuata tenendo conto delle **somme effettivamente contestate**.

Controversie relative alle sole sanzioni

Né può dirsi che le società e associazioni sportive dilettantistiche rimangano escluse dalla possibilità di rottamare le **liti** in cui sono parti, pendenti **unicamente sulle sanzioni**, collegate o non collegate ai tributi, solo perché nell'art. 7 manca una disciplina specifica per tale tipologia di controversie.

In effetti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il classico trend **di favore per lo sport** amatoriale ritenendo che, in tali ultime ipotesi, la controversia sia comunque definibile ai sensi dell'ordinario regime di cui all'art. 6.

In sostanza, vuoi tramite modalità all'uopo previste, vuoi tramite quelle contemplate per la generalità dei contribuenti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche rimangono destinatarie di una sanatoria *sui generis* che sembra non avere più alcun segreto.